

Prot. n. 184/C/2018

Preg.mi Sigg.  
Titolari e/o Legali Rappresentanti  
delle Imprese associate  
LORO SEDI

Ragusa, 6 Giugno 2018

Oggetto: **Festività cadenti nel mese di giugno 2018.**

*Trattamento economico per operai ed impiegati per le festività di giugno 2018.*

Per utile informazione delle imprese associate, provvediamo a riepilogare qui di seguito la normativa vigente per le festività contrattualmente previste e cadenti nel mese di giugno 2018 a favore dei dipendenti delle imprese del settore. Le festività in questione cadono nei giorni di sabato 2 giugno (Festa della Repubblica) e domenica 24 giugno (S. Giovanni Battista, Patrono di Torino). Si precisa che la festività del 2 giugno, data di fondazione della Repubblica, è stata ripristinata dalla Legge 20 novembre 2000, n. 336, a decorrere dal 2001.

**Operai:** (art. 17, CCNL 1 luglio 2014) per entrambe le ricorrenze, compete il trattamento economico pari a 8 ore della retribuzione calcolata sugli elementi di cui al Totale 2 della tabella paga operai e sulla percentuale relativa ai riposi annui, compresa per i capi squadra la maggiorazione prevista per tale particolare incarico, e con il pagamento della percentuale dovuta per ferie e gratifica natalizia.

**Impiegati:** (art. 61, CCNL 1 luglio 2014) per la giornata del 2 giugno, nulla compete, cadendo detta festività nel corso della settimana già coperta dalla retribuzione mensile. Per la festività del 24 giugno, invece, spetta 1/25 della retribuzione mensile.

Per le festività nazionali, il trattamento economico a carico delle imprese è dovuto per i lavoratori a orario ridotto o sospesi a zero ore settimanali se si tratta di lavoratori retribuiti in rapporto alle ore. Viceversa il trattamento economico non è a carico dell'impresa ma integrabile dalla Cassa per i lavoratori sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti in misura fissa mensile. Si rammenta che per le festività retribuite è riconosciuto il diritto agli assegni per il nucleo familiare, tenendo presente il numero massimo di assegni giornalieri erogabili in ciascun periodo di paga, se interamente retribuito. Tutto ciò che il lavoratore riceve in occasione delle festività a carico del datore di lavoro è soggetto ai contributi previdenziali e alla ritenuta dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), unitamente alla retribuzione del periodo di paga in corso.

Cordialità



ANCE RAGUSA  
Il VICE PRESIDENTE  
(Geom. Giovanni Bonometti)

pag. 1